SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 febbraio 2002

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

02G0022

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **478**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato *A* della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999);

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da questa e della normativa comunitaria applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 395 del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

«1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue — mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso — il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.».

3. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività.».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.».

3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.».

4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.».

2. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le parole «per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;» sono soppresse.

3. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«*f)* abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;».

4. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«*g)* abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;».

5. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.».

6. La lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le ipotesi di cui alla lettera *f)* del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.».

3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.».

4. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.».

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.».

3. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.».

3. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.».

4. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.».

2. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.».

Art. 14.

Partecipazione al procedimento

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

«13-*bis (Partecipazione al procedimento)*. — 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di

una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.».

2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Abrogazioni)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.».

Art. 22.

(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempinienti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— L'art. 1, commi 2 e 4 e l'allegato *A* della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee» (legge comunitaria 1999), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2000, n. 13, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. *Omissis.*

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio del 1º ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro estendendola ad agenti mutageni».

— Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000.

— L'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1977, n. 303, così recita:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) - c) omissis;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 1. (Oggetto e definizioni). — *1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.*

2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue — mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso — il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

3-bis. *È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.*

4. È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.»

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 2 *(Esenzioni). — 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.

3. (Abrogato.)»

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 3 *(Direzione dell'attività). — 1. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.*

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2-bis. *La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.*».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 4 *(Requisiti). — 1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività.*

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.*

3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.

4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, nell'ambito della previsione dell'art. 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.*

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attività di cui all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato.

«Art. 5 *(Onorabilità). — 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:*

a) *dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera* b)*, per ogni altro tipo di ente;*

b) *dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;*

c) *dal titolare dell'impresa individuale o familiare.*

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-*bis*, 513-*bis*, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera *f)*, commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;

b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) *per le ipotesi di cui alla lettera* f) *del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito».*

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 6 *(Requisito della capacità finanziaria). — 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:*

a) *cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;*

b) *cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.*

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 21.

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 7 *(Requisito dell'idoneità professionale). — 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.*

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'art. 8.

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ed aventi i requisiti di cui all'art. 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8, comma 4.

5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1º ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 8 *(Esame di idoneità professionale). — 1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:*

a) *sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;*

b) *una esercitazione su un caso pratico.*

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera *a)*, sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera *b)*, sono attribuibili al massimo quaranta punti.

3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a)*, almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera* b)*,ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.*

4. Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a)*, almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera* b)*, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.*

5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a)*, e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera* b)*.*

6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 9 *(Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei).* — 1. L'autorità di cui all'art. 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'art. 7, comma 3, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'art. 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 10 *(Proseguimento provvisorio dell'attività).* — 1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.

3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 11 *(Perdita dell'onorabilità).* — 1. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a)*,* b) *e* c) *del medesimo articolo, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.*

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 12 *(Perdita della capacità finanziaria). — 1. Se il requisito di cui all'art. 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.*

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'art. 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 13 *(Perdita dell'idoneità professionale). — 1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.*

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato.

«Art. 15 *(Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria)*. — 1. Per gli effetti dell'art. 6 è dato riconoscimento:

a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito;

b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera *a)*.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 16 *(Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale)*. — 1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.

2. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'art. 58 del trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 17 *(Informazioni alle autorità di altri Stati membri). — 1. Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo sono comunicati a tali Stati.*

2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 18 *(Verifiche ed adeguamenti)*. — 1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.*

3. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, già autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

1-*bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.

*1-*ter. *Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448*».

02G0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2001, n. **479**.

Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al merito di Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, 9 maggio 1969, n. 397, e 16 luglio 1997, n. 361;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole «sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1938, n. 201.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1951, n. 11.

— Il regio decreto 16 luglio 1997, n. 361, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1997, n. 251.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

Nota all'art. 1:

— Il comma 2 dell'art. 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. L'encomio al valore di Marina e le medaglio d'argento e di bronzo al merito di Marina sono concesse dal Ministro della difesa.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13. — Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.

Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.».

02G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Vailate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vailate (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da tredici membri anziché sedici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per l'impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vailate (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Montella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vailate (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, risulta composto dal sindaco e da tredici consiglieri, anziché sedici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

In particolare, alle dimissioni di un consigliere presentate in data 26 novembre 1999 ed al decesso di un altro consigliere avvenuto in data 8 giugno 2001, hanno fatto seguito le dimissioni rassegnate, in data 16 ottobre 2001, da quattro componenti del civico consesso.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei sopracitati consiglieri per esaurimento dell'unica lista presente, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cremona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto con nota n. 1736/13.2A/Gab. del 1° novembre 2001 lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'intera compagine consiliare, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vailate (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Montella.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Vietri di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza) ed il sindaco nella persona del rag. Felice Grande;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Potenza in data 28 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Felice Grande.

Successivamente, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, per l'accertata ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sentenza del tribunale di Potenza del 20 giugno 2001, avverso la quale non risulta depositato alcun ricorso, come rappresentato dal competente ufficio della Corte d'appello di Potenza in data 23 novembre 2001.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza).

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 febbraio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3180).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 9 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile nei territori delle provincie di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo, Trapani fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbhca italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza per la crisi d'approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Vista le ordinanze con le quali il gen. Roberto Jucci è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e per assicurare il rifornimento idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogata fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

Considerato altresì che il Ministero della difesa ha riassunto il servizio di rifornimento idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;

Ravvisata la necessità di definire le attività amministrative e contabili connesse all'espletamento degli incarichi svolti dal gen. Jucci, anche al fine di consentire, limitatamente all'emergenza idrico potabile nella Sicilia continentale, il subentro del presidente della regione siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia;

Ritenuta pertanto la necessità di istituire presso il Dipartimento della protezione civile una apposita struttura di missione a carattere temporaneo per acquisire urgentemente una compiuta conoscenza dei sistemi di approvvigionamento primario e di distribuzione delle risorse idriche anche ad uso pubblico e, più in generale, sulle situazioni di crisi idrica, su tutto il territorio nazionale, nonché per assicurare un costante monitaraggio riguardo alle situazioni emergenziali sopra richiamate;

Vista l'ordinanza 8 ottobre 1998, n. 2863, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza 16 gennaio 2002, n. 3174, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002;

Considerato che nelle more della definizione degli accordi per il passaggio degli uffici compartimentali del servizio idrografico e mareografico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali alle regioni in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive disposizioni e della realizzazione dei centri funzionali di cui alla legge n. 267/1998 risulta necessario, ai fini di protezione civile, assicurare la continuità del servizio di sorveglianza idropluviometrica svolta dallo stesso servizio idrografico e mareografico;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il gen. Roberto Jucci, già Commissario delegato per l'emergenza idrica ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3108/01, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al compimento di tutte le attività amministrative e contabili connesse all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualità, anche con riferimento al personale ed alla struttura utilizzati, provvedendo altresì agli ulteriori conseguenti incombenti per consentire il subentro del presidente della regione siciliana - Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, alle iniziative in atto; di tale attività il gen. Jucci trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva.

Art. 2.

1. È istituita presso il Dipartimento della protezione civile un'apposita struttura di missione temporanea, da affidare alla direzione del gen. Roberto Jucci, con i seguenti compiti:

monitoraggio degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto su tutto il territorio nazionale;

monitoraggio, su tutto il territorio nazionale, dello stato attuale della gestione delle crisi idriche;

conoscenza e monitoraggio, su tutto il territorio nazionale, dei piani per la gestione dell'evoluzione delle crisi idriche;

identificazione dei punti di crisi;

definizione dei criteri per la valutazione delle richieste di emergenza avanzate;

definizione dei criteri di valutazione dell'adeguatezza degli strumenti d'intervento emergenziale a disposizione dei vari livelli di protezione civile;

formulazione di proposte per lo sviluppo dei piani di emergenza;

formulazione di proposte per lo sviluppo ed il potenziamento degli strumenti di intervento emergenziale.

2. La struttura opera in raccordo con i competenti uffici e servizi del Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle informazioni acquisite dal Dipartimento medesimo dai soggetti istituzionalmente preposti alla prevenzione dei rischi di deficienza idrica.

3. Con separata determinazione del capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede alle modalità organizzative ed al funzionamento della predetta struttura temporanea, con oneri a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 3.

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di sorveglianza idropluviometrica del territorio esercitata dalla Sala sorveglianza nazionale e dagli uffici compartimentali del servizio idrografico e mareogratico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, fino al passaggio dei predetti uffici compartimentali alle regioni in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, e con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3174/2001, sono assicurati i compensi per una quota di reperibilità per la Sala sorveglianza nazionale e per ogni ufficio compartimentale e la corresponsione del compenso per lavoro straordinario effettivamente reso ed attestato. Allo stesso fine è autorizzata la proroga dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998, limitatamente a due unità in servizio presso la Sala sorveglianza nazionale del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile ed il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico concorderanno le modalità di svolgimento della predetta attività.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A01600

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 gennaio 2002.

Approvazione della deliberazione del Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, che stabilisce, per il biennio 2002/2003, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei collegi dei periti agrari.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 26, lettera *g)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 28 settembre 2001 con la quale il Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha stabilito per il biennio 2002/2003 il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei collegi dei periti agrari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 28 settembre 2001 del Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce, per il biennio 2002/2003, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA IN DATA 28 SETTEMBRE 2001 DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI A SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434, SULLA MISURA DEL LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AI CONSIGLI DEI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI

«Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari nella seduta del 28 settembre 2001 a norma della legge 434/1968, art. 26, lettera *g*, ha deliberato di stabilire per il biennio 2002/2003 in L. 400.000 il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi professionali e negli elenchi speciali ai Consigli dei collegi provinciali dei periti agrari.»

Il presidente: BOTTARO

Il segretario: DI BIASE

02A01491

DECRETO 15 gennaio 2002.

Approvazione della deliberazione del Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, che determina per l'anno 2002 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi ed elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 26, lettera *h)* della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 28 settembre 2001 con la quale il Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per l'anno 2002 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 28 settembre 2001 del Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 2002 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA IN DATA 28 SETTEMBRE 2001 DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI A SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N.434, SULLA MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari nella seduta del 28 settembre 2001, a norma della legge 434/1968, art. 26 lettera *h)*, ha deliberato di stabilire per l'anno 2002 in L. 50.000 la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi professionali e negli elenchi speciali al Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: BOTTARO

Il segretario: DI BIASE

02A01492

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas, nata a Lima (Perù) il 4 marzo 1962, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dalla Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perù) il 24 maggio 1989 ai fini dell'esercizio di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico peruviano di «Bachiller en Derecho» conseguito il 19 febbraio 1988 presso la stessa Università;

Considerato inoltre che è iscritta al Colegio de Abogados de Lima (Perù) dal 14 luglio 1989 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 268/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 10 ottobre 1995 e valido fino al 25 novembre 2003 per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas, nata a Lima (Perù) il 4 marzo 1962, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A01504

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kirova Alekova Diana di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti».

Vista l'istanza della sig.ra Kirova Alekova Diana, nata a Sofia (Bulgaria) il 31 luglio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indiccato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale bulgaro di «Ingegnere edile in idroalimentazione e canalizzazione» conseguito il 27 gennaio 1989 presso l'Istituto superiore di architettura e edilizia di Sofia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso di esperienza professionale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da una prova orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kirova Alekova Diana, nata a Sofia (Bulgaria) il 31 luglio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile e ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

a) tecnica delle costruzioni;

b) architettura tecnica.

Roma, 23 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. *L'esame scritto*: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. *L'esame orale*: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

02A01505

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Inkofer Ulrike di titolo accademico professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Inkofer Ulrike, nata a Salisburgo (Austria) il 24 novembre 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indiccato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professionale di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Doktor der Pholosophie» il 25 aprile 1985 presso l'Università di Salisburgo;

Considerato inoltre che la sig.ra Inkofer ha documentato pluriennale formazione ed aggiornamento professionali;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino e 3, lettera *a)* della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «psicolo» in Austria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Inkofer Ulrike, nata a Salisburgo (Austria) il 24 novembre 1954, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e per l'esercizio di detta professione in Italia.

Roma, 23 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01506

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2002.

Accertamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato con regolamento 17, 18 e 19 dicembre 2001, eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 29 maggio 2001, con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto l'accordo n. 017043 dell'11 dicembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del menzionato decreto 29 maggio 2001, è stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 288002 del 24 dicembre 2001 con cui la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che le specie ed i relativi importi dei prestiti oggetto delle operazioni di acquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risultano come specificati nell'allegato elenco (tabella *A*), dimostrativo dell'utilizzo del Fondo alla colonna «controvalore».

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli elencati nella menzionata tabella *A* all'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale delle operazioni, addebitato al «Fondo» risulta come di seguito specificato per data di regolamento:

1) il giorno 17 dicembre 2001 il costo totale ammonta a L. 1.062.099.938.963 (euro 548.528.841) ed è comprensivo dell'importo di L. 7.797.051.423 (euro 4.026.841) per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse;

2) il giorno 18 dicembre 2001 il costo totale ammonta a L. 844.603.166.826 (euro 436.201.132,50) ed è comprensivo dell'importo di L. 6.743.800.898 (euro 3.482.882,50) per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse;

3) il giorno 19 dicembre 2001 il costo totale ammonta a L. 79.370.820.822 (euro 40.991.608) ed è comprensivo dell'importo di L. 572.376.902 (euro 295.608) per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore: CANNATA

TABELLA *A*

(Valori espressi in euro)

Prestito	BTP 15 aprile 2003 4,75%	codice ISIN	IT0001453262

	Importo nominale	Prezzo di negoziazione	Capitale (a)	Dietimi (b)	Controvalore (a+b)
	100.000.000	101,78	101.780.000	822.120	102.602.120
	250.000.000	101,76	254.400.000	2.055.300	256.455.300
	15.000.000	101,76	15.264.000	123.318	15.387.318
Regolamento 17.12.01	365.000.000		371.444.000	3.000.738	374.444.738
Regolamento 19.12.01	20.000.000	101,72	20.344.000	169.642	20.513.642
TOTALE GENERALE	385.000.000		391.788.000	3.170.380	394.958.380

Prestito	BTP 1° maggio 2003 4,75%	codice ISIN	IT0001224283

	Importo nominale	Prezzo di negoziazione	Capitale (a)	Dietimi (b)	Controvalore (a+b)
	150.000.000	101,80	152.700.000	905.385	153.605.385
	20.000.000	101,79	20.358.000	120.718	20.478.718
Regolamento 17.12.01	170.000.000		173.058.000	1.026.103	174.084.103
	100.000.000	101,86	101.860.000	616.710	102.476.710
	75.000.000	101,795	76.346.250	462.532,5	76.808.782,5
Regolamento 18.12.01	175.000.000		178.206.250	1.079.242,5	179.285.492,5
Regolamento 19.12.01	20.000.000		20.352.000	125.966	20.477.966
TOTALE GENERALE	365.000.000		371.616.250	2.231.311,5	373.847.561,5

Prestito	BTP 15 ottobre 2003 5,25%	codice ISIN	IT0003023550

	Importo nominale	Prezzo di negoziazione	Capitale (a)	Dietimi (b)	Controvalore (a+b)
Regolamento 18.12.01	150.000.000	103,05	154.575.000	1.384.620	155.959.620
Totale generale	150.000.000		154.575.000	1.384.620	155.959.620

Prestito	BTP 15 febbraio 2002 3%	codice ISIN	IT 0001310363

	Importo nominale	Prezzo di negoziazione	Capitale (a)	Dietimi (b)	Controvalore (a+b)
Regolamento 18.12.01	100.000.000	99,937	99.937.000	1.019.020	100.956.020
TOTALE GENERALE	100.000.000		99.937.000	1.019.020	100.956.020

02A01551

DECRETO 4 febbraio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 319 giorni (seconda tranche), relativi all'emissione del 31 gennaio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 2002 che ha disposto per il 31 gennaio 2002 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 16 dicembre 2002, della durata residua di 319 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2002;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2002, il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 319 giorni è risultato pari a 96,982.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 45.268.929,03 per i titoli a 319 giorni con scadenza 16 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a 319 giorni è risultato pari a 96,160.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: CANNATA

02A01598

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Fethi Badr di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Fethi Badr ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Fethi Badr, nato a Medhila (Tunisia) il giorno 25 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Fethi Badr è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01082

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nikolic Biljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nikolic Biljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito in Serbia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere professionale conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola secondaria di medicina «Dulic dott. Vojislav» di Pozarevac (Serbia) dalla sig.ra Nikolic Biljana, nata a Pozarevac (Serbia) il giorno 17 settembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nikolic Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01257

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krizmanic Lukic Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krizmanic Lukic Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola statale per i quadri nella sanità di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Krizmanic Lukic Silvia, nata a Sebenico (Croazia) il giorno 5 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krizmanic Lukic Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01258

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cagalj Lara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cagalj Lara ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera professionale conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Cagalj Lara, nata a Fiume (Croazia) il giorno 26 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cagalj Lara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01284

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grujevic Korosec Rosanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grujevic Korosec Rosanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1976 presso la scuola statale per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Grujevic Korosec Rosanna, nata a Fiume (Croazia) il giorno 29 aprile 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grujevic Korosec Rosanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01285

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Raspor Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Raspor Sebastian ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1996 presso la scuola statale «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) dal sig. Raspor Sebastian, nato a Fiume (Croazia) il giorno 30 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Raspor Sebastian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01286

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jugovic Mirjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jugovic Mirjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1992 presso il centro sanitario «Mirko Lenic» di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Jugovic Mirjana, nata a Fiume (Croazia) il giorno 23 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jugovic Mirjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01287

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig. Taskovski Tatjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Taskovski Tatjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera professionale conseguito nell'anno 1991 presso la scuola sanitaria superiore «Branco Semelic» di Pola (Croazia) dalla sig.ra Taskovski Tatjana, nata a Pola (Croazia) il giorno 18 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Taskovski Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01288

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zivkovic Mirjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zivkovic Mirjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere professionale conseguito nell'anno 1997 presso la scuola per infermieri «Mlinarska» di Zagabria (Croazia) dalla sig.ra Zivkovic Mirjana, nata a Capodistria (Slovenia) il giorno 13 giugno 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zivkovic Mirjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01289

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kusiak Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kusiak Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale sanitario di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Kusiak Teresa, nata a Majdan Sopocki (Polonia) il giorno 2 marzo 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kusiak Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01083

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cichon Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cichon Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto professionale sanitario di Janow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Cichon Alicja, nata a Szczebrzeszyn (Polonia) il giorno 2 luglio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cichon Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01084

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jusic Grahic Vernesa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jusic Grahic Vernesa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito in Bosnia ed Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere professionale conseguito nell'anno 1990 presso la Scuola di istruzione medica di Doboj (Bosnia ed Erzegovina) dalla sig.ra Jusic Grahic Vernesa, nata a Doboj (Bosnia ed Erzegovina) il giorno 7 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jusic Grahic Vernesa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01085

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vidilescu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vidilescu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1990 presso la Scuola post liceale sanitaria «Christiana» di Cracovia (Romania) dalla sig.ra Vidilescu Mihaela, nata a Cracovia (Romania) il giorno 10 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vidilescu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01086

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quiroz Bringas Maria Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quiroz Bringas Maria Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1982 presso l'Universidad nacional tecnica di Cajamarca (Perù) dalla sig.ra Quiroz Bringas Maria Aurora, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 8 aprile 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quiroz Bringas Maria Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01087

DECRETO 23 gennaio 2002.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XIII DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania, in data 23 febbraio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso la prima Clinica chirurgica e terapia chirurgica Centro trapianti d'organo Università di Catania;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 23 novembre 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania, e autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le prime due sale del reparto operatorio della prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Veroux prof. Gastone, Direttore I Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, direttore scuola di specializzazione in chirurgia generale - Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Leone prof. Francesco, professore associato, titolare Cattedra di chirurgia sostitutiva e trapianti d'organo I Clinica chirurgica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Di Benedetto prof. Aurelio, direttore chirurgia pediatrica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Latteri prof. Ferdinando, professore ordinario di chirurgia generale - Direttore del Dipartimento assi-

stenziale d'emergenza - Direttore della divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ospedale Cannizzaro di Catania;

Cavallaro prof. Vincenzo, professore ordinario, direttore chirurgia dell'apparato digerente, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente Centro trapianti - I clinica chirurgica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Puleo prof. Stefano, professore associato di chirurgia generale, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Di Cataldo prof. Antonio, professore associato, chirurgia generale IV Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Russello prof. Domenico, professore associato di fisiopatologia chirurgica, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organi e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pront soccorso ospedale Cannizzaro Catania;

Li Destri dott. Giovanni, ricercatore, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Scilletta dott. Beniamino, ricercatore, I clinica chirurgica, Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Randazzo dott. Giuseppe, ricercatore confermato, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate - divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza - ospedale Cannizzaro;

Succi dott. Lino, ricercatore confermato, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;

La Greca dott. Gaetano, ricercatore dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate: divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;

Di Carlo dott. Isidoro, ricercatore, dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso - ospedale Cannizzaro Catania;

Puliatti dott. Carmelo, dirigente medico I livello Centro trapianti, I clinica chirurgica Azienda policlinico Università degli studi di Catania;

Veroux dott. Massimiliano, dottorando in traumatologia, Istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele, Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A01572

DECRETO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XIII DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena in data 24 maggio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene tra persone viventi, presso le strutture del Policlinico medesimo;

Sentito il parere della Sezione II del Consiglio superiore di sanità che in data 12 dicembre 2001 si è espresso favorevolmente;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1998 con il quale l'Azienda ospedaliera policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera policlinico di Modena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto devono essere eseguite presso le sale operatorie situate all'interno del Nuovo blocco tecnologico del policlinico di Modena, dai seguenti sanitari:

Bianchi prof. Giampaolo, dirigente medico di II livello, responsabile dell'unità operativa di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Pinna prof. Antonio Daniele, professore straordinario di chirurgia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Coppi dott. Gioacchino, dirigente medico di II livello, primario della divisione di chirurgia vascolare presso l'ospedale S. Agostino, azienda U.S.L. di Modena;

Pollastri dott. Carlo, dirigente medico di I livello presso la divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Piazza dott. Rosario, dirigente medico di I livello presso la divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Grassi dott. Daniele, dirigente medico di I livello presso la divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Pescatori dott. Edoardo, dirigente medico di I livello presso la divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Paterlini dott. Maurizio, dirigente medico di I livello presso la divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Benassi Franciosi dott. Giulio, dirigente medico di I livello, presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Giovannoni dott. Massimo, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Silingardi dott. Roberto, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Calasso dott. Giuseppe, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena;

Gelmini dott.ssa Roberta, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A01573

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Esapent», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Esapent», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «1000 mg capsule molli» blister 20 capsule molli, A.I.C. n. 027617024, risulta classificata in classe «C»;

Visto il provvedimento dirigenziale di modifica di A.I.C. n. 328 del 28 maggio 2001, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della salute, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, nel quale è stata disposta la modifica delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Esapent»;

Vista la domanda del 15 febbraio 2001, con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.A., ha chiesto per la specialità medicinale «Esapent», nella confezione sopra indicata, l'ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, in classe «A»;

Vista la deliberazione, assunta nella seduta del 4 aprile 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Esapent», nella confezione: «1000 mg capsule molli» blister 20 capsule molli, con prezzo da determinarsi in sede di sottocommissione per il calcolo del prezzo medio europeo;

Vista l'istanza del 3 maggio 2001, con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a., chiede l'accesso alla procedura di contrattazione, per la confezione: «1000 mg capsule molli» blister 20 capsule molli, attesa l'impossibilità di calcolare il prezzo medio europeo;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità «Esapent», secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 26 luglio 2001, relativa alla specialità medicinale «Esapent»;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1750 della Commissione da ultimo citata, del 30 luglio 2001, con la quale si propone alla Pharmacia & Upjohn S.p.a., il prezzo finale contrattato di L. 48.000 (I.V.A. inclusa), che verrà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi successive, partendo da L. 45.000, I.V.A. compresa, seguendo la dinamica degli aumenti annuali, in analogia a quanto previsto dalla disciplina del prezzo medio europeo;

Vista la comunicazione del 30 luglio 2001, con la quale la Pharmacia & Upjohn S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Esapent», il prezzo al pubblico proposto di L. 45.000 I.V.A. compresa, in prima applicazione;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2001, con la quale si ratifica la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale «Esapent», al prezzo ad essa assegnato, nella seduta del 26 luglio 2001, dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la nota del 19 novembre 2001, con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a. chiede la riduzione del prezzo finale da L. 48.000 a L. 47.000, che sarà raggiunto con gli adeguamenti in tre fasi successive, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998, restando invariato, il prezzo iniziale di vendita al pubblico determinato in L. 45.000;

Ritenuta quest'ultima proposta, vantaggiosa per il Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

1. La specialità medicinale denominata ESAPENT, a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: «l000 mg capsule molli» blister 20 capsule molli, A.I.C. n. 027617024, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di L. 45.000, I.V.A. compresa.

2. Il prezzo finale contrattato di L. 47.000 (I.V.A. inclusa), sarà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi di adeguamento successive, con decorrenza 1° gennaio 2002.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37

02A01528

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Seacor», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Seacor», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «1 g capsule molli» 20 capsule, A.I.C. n. 027616022, risulta classificata in classe «C»;

Visto il provvedimento dirigenziale di modifica di A.I.C. n. 103 del 15 febbraio 2001, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della salute, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2001, nel quale è stata disposta la modifica delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Seacor»;

Vista la domanda del 9 febbraio 2001, con cui la SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., ha chiesto per la specialità medicinale «Seacor», nella confezione sopra indicata, l'ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, in classe «A»;

Vista la deliberazione, assunta nella seduta del 4 aprile 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Seacor», nella forma farmaceutica e confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule, con prezzo da determinarsi in sede di sottocommissione per il calcolo del prezzo medio europeo;

Vista l'istanza del 2 maggio 2001, con cui la SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., chiede l'accesso alla procedura di contrattazione, per la confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule, attesa l'impossibilità di calcolare il prezzo medio europeo;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità «Seacor», secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 26 luglio 2001, relativa alla specialità medicinale «Seacor»;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1748, della Commissione da ultimo citata, del 30 luglio 2001, con la quale si propone alla SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., il prezzo finale contrattato di L. 47.000 (I.V.A. inclusa), che verrà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi successive, partendo da L. 46.000, I.V.A. compresa, seguendo la dinamica degli aumenti annuali, in analogia a quanto previsto dalla disciplina del prezzo medio europeo;

Vista la comunicazione del 2 agosto 2001, con la quale la SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Seacor», il prezzo al pubblico proposto di L. 46.000 I.V.A. compresa, in prima applicazione;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2001, con la quale si ratifica la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale «Seacor», al prezzo ad essa assegnato, nella seduta del 26 luglio 2001, dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la nota del 15 novembre 2001, con cui la SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a. chiede la riduzione del prezzo al pubblico iniziale da L. 46.000 a L. 45.000, restando invariato il prezzo finale di L. 47.000, che sarà raggiunto con gli adeguamenti in tre fasi successive, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Ritenuta quest'ultima proposta vantaggiosa per il Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

1. La specialità medicinale denominata SEACOR, a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule - A.I.C. n. 027616022, e classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di L. 45.000, I.V.A. compresa.

2. Il prezzo finale contrattato di L. 47.000 (I.V.A. inclusa), sarà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi di adeguamento successive, con decorrenza 1° gennaio 2002.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 38

02A01529

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Triglicen», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Eskim», a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della Prospa Italia S.r.l., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «1 g capsule molli» 20 capsule, A.I.C. n. 027618040, risulta classificata in classe «C»;

Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio — apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambio di denominazione del medicinale da: «Eskim» a «Triglicen», con particolare riferimento alla confezione «1 g capsule molli» 20 capsule, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1999, foglio delle inserzioni n. 33, successivamente rettificata e pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2001, foglio delle inserzioni n. 44;

Visto il provvedimento dirigenziale di modifica di A.I.C. n. 438 del 27 giugno 2001, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della salute, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2001, nel quale è stata disposta la modifica delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Triglicen»;

Vista la domanda del 9 febbraio 2001, con cui la Prospa Italia S.r.l., ha chiesto per la specialità medicinale «Triglicen», nella confezione sopra indicata, l'ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, in classe «A»;

Vista la deliberazione, assunta nella seduta del 4 aprile 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe: «A», della specialità medicinale denominata «Triglicen», nella forma farmaceutica e confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule, con prezzo da determinarsi in sede di sottocommissione per il calcolo del prezzo medio europeo;

Vista l'istanza del 2 maggio 2001, con cui la Prospa Italia S.r.l., chiede l'accesso alla procedura di contrattazione, per la confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule, attesa l'impossibilità di calcolare il prezzo medio europeo;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità «Triglicen», secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 26 luglio 2001, relativa alla specialità medicinale «Triglicen»;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1749, della Commissione da ultimo citata, del 30 luglio 2001, con la quale si propone alla Prospa Italia S.r.l. il prezzo finale contrattato di L. 47.000 (I.V.A. inclusa), che verrà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi successive, partendo da L. 46.000, I.V.A. compresa, seguendo la dinamica degli aumenti annuali, in analogia a quanto previsto dalla disciplina del prezzo medio europeo;

Vista la comunicazione del 2 agosto 2001, con la quale la Prospa Italia S.r.l., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Triglicen», il prezzo al pubblico proposto di L. 46.000 I.V.A. compresa, in prima applicazione;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2001, con la quale si ratifica la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale «Triglicen», al prezzo ad essa assegnato, nella seduta del 26 luglio 2001, dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la nota del 15 novembre 2001, con cui la Prospa Italia S.r.l., chiede la riduzione del prezzo al pubblico iniziale da L. 46.000 a L. 45.000, restando invariato il prezzo finale di L. 47.000, che sarà raggiunto con gli adeguamenti in tre fasi successive, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Ritenuta quest'ultima proposta, vantaggiosa per il Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

1. La specialità medicinale denominata TRIGLICEN, a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, della Prospa Italia S.r.l., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: «1 g capsule molli» 20 capsule, A.I.C. n. 027618040, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di L. 45.000, I.V.A. compresa.

2. Il prezzo finale contrattato di L. 47.000 (I.V.A. inclusa), sarà raggiunto con l'attribuzione di tre fasi di adeguamento successive, con decorrenza 1° gennaio 2002.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 39

02A01530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

Le società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa Conf. Cooperativa Nuova Filatura con sede in Spoleto, via F.lli Cervi, costituita con atto a rogito notaio Marco Pirone in data 8 febbraio 1991, repertorio n. 16977, tribunale di Spoleto, registro società n. 2185, B.U.S.C. n. 2370/252866;

Società cooperativa C.A.P. Piccola Cooperativa Sociale, con sede in Marsciano, costituita con atto a rogito notaio Patrizia Sara Siciliano in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 847, tribunale di Perugia, registro società n. 22051, B.U.S.C. n. 2724/292492.

Perugia, 10 gennaio 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A01571

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Intertek Testing Services (Italy) S.r.l. in data 6 novembre 2000, dalla società Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.a. in data 7 marzo 2000, dalla società Ausonia S.r.l. in data 10 ottobre 2000, dalla società TUV Italia S.r.l. Divisione PS TEC in data 18 giugno 2001, dalla società European Quality Institute S.p.a. in data 12 aprile 2001;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 13 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

1. L'organismo Intertek Testing Services (Italy) S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro n. 47 - 20060 Gessate (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

2. L'organismo tecnoparco del Lago Maggiore S.p.a. con sede legale in via dell'Industria n. 25 - 28924 Verbania Fondotoce (Verbania), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.

3. L'organismo Ausonia S.r.l., con sede legale in via Favara n. 452/c zona industriale - 91025 Marsala (Trapani), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali.

4. L'organismo TUV Italia S.r.l. Divisione PS TEC, con sede legale in Montalenghe 12 - 10010 Scarmagno (Torino), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti, ad esclusione delle prove relative alla norma EN 55015.

5. L'organismo European Quality Institute S.p.a. con sede legale in via G. di Vittorio n. 3/a - 60022 Fabriano (Ancona), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale
per la regolamentazione e la qualità dei servizi
del Ministero delle comunicazioni
CALABRIA

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

02A014730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Cremona ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 7 e 8 gennaio 2002, a seguito di derattizzazione dell'ufficio;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cremona il 7 e 8 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

02A01464

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli ufzfici provinciali di Perugia, pubblico registro automobilistico, al pubblico nell'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

A.C.I. - Uffici provinciali di Perugia, pubblico registro automobilistico, ha comunicato con nota n. 2925 del 29 novembre 2001, la chiusura al pubblico dell'intera giornata del 31 dicembre 2001, in considerazione del fatto che si tratta di ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali stessi e nelle casseforti, poiché è stata ufficialmente annunciata la chiusura in data 31 dicembre 2001 degli sportelli degli uffici postali e delle banche e ritenendo pertanto necessario procedere alla chiusura dei citati uffici al pubblico; ovviamente i termini di scadenza delle formalità si dovranno intendere prorogati al primo giorno lavorativo utile e, cioè, al 2 gennaio 2002;

Pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, con provvedimento del 22 gennaio 2002, protocollo n. 142, ne ha attestato l'avvenuta chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 gennaio 2002

Il direttore regionale: LORENZI

02A01442

DECRETO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: PALITTA

02A01552

DECRETO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: PALITTA

02A01553

DECRETO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: PALITTA

02A01554

DECRETO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: PALITTA

02A01555

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2001-2003 del Ministero per i beni e le attività culturali: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 110/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici» che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le modalità di impiego degli utili derivanti dall'estrazione del gioco del lotto;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'unità tecnica - finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto del predetto Ministro 4 agosto 2000, recante l'interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 143 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce al citato Ministero, per l'anno 2001, la somma di 100 miliardi di lire, aggiuntiva rispetto a quanto disposto dal predetto art. 3, comma 83, della legge n. 662/1996, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche nonché di biblioteche e beni librari;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 23 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma triennale 2001-2003;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2001), con la quale questo Comitato,

sentita la Conferenza unificata, ha stabilito modalità e parametri per l'acquisizione delle valutazioni dell'Unità tecnica finanza di progetto in attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000;

Vista la nota n. 6595 del 5 aprile 2001, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2001;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare: nei documenti di programmazione economico-finanziaria; nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; nelle leggi pluriennali di spesa; nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004 e che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, oltre a ribadire il predetto obiettivo, tende a favorire l'aumento del tasso di crescita del settore turistico;

Considerato che il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, individua e promuove azioni finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio architettonico, archeologico e artistico del Mezzogiorno anche al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso;

Considerato che in sede istruttoria il Ministero di settore ha fornito ulteriori precisazioni sui contenuti del programma in oggetto ed in particolare, per alcuni settori, ha indicato più puntualmente gli interventi aventi copertura finanziaria certa rispetto a quelli da finanziare, con meccanismo a «scorrimento», con ulteriori futuri fondi;

Rilevata l'opportunità, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento, di formulare raccomandazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali;

Prende atto

che il programma triennale in questione presenta un costo complessivo di 1.912,054 miliardi di lire (967,49 Meuro) ed è così articolato:

settore beni architettonici, archeologici, artistici e storici, per il quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura finanziaria con un costo complessivo di 1.464,247 miliardi di lire (756,22 Meuro) mentre risulta redatto un secondo elenco di interventi del costo di 2.190,684 miliardi di lire 1.131,39 Meuro) da inserire in programma qualora si verifichino economie da ribassi d'asta, maggiori disponibilità finanziarie o difficoltà tali nella realizzazione di alcuni interventi da suggerirne la sostituzione;

settore beni archivistici, per il quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura finanziaria con un costo complessivo di 222,919 miliardi di lire (115,13 Meuro);

settore beni librari, per il quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura finanziaria con un costo complessivo di 141,332 miliardi di lire (72,99 meuro) nell'ambito di un programma più complessivo che prevede ulteriori oneri per 49,438 miliardi di lire (25,53 Meuro) per investimenti non qualificabili come opere pubbliche;

settore beni paesaggistici, per il quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura finanziaria con un costo complessivo di 4,507 miliardi di lire (2,33 Meuro) mentre risulta redatto un secondo elenco di interventi del costo di 5,05 miliardi di lire (2,61 Meuro) da inserire in programma qualora si verifichino economie da ribassi d'asta, maggiori disponibilità finanziarie o difficoltà tali nella realizzazione di alcuni interventi da suggerirne la sostituzione;

settore regioni a statuto speciale, per il quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura con un costo complessivo di 72,000 miliardi di lire (37,18 Meuro) e la cui gestione è affidata direttamente alle regioni a statuto speciale secondo parametri di distribuzione territoriale fondati sulla consistenza del patrimonio culturale regionale;

che il programma trova copertura: nelle risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali per un totale di 961,492 miliardi di lire (496,57 Meuro); in una quota degli utili derivanti dall'estrazione del gioco del lotto di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un totale di 850,562 miliardi di lire (439,28 Meuro); nella integrazione di lire 100 miliardi (51,65 Meuro), per l'anno 2001, disposta ai sensi dell'art. 143 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

che il programma non prevede esplicitamente forme di ricorso alla tecnica del project financing;

che non sono comunque ravvisabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti sopra indicati;

che di massima esiste coerenza tra programma ed accordi di programma quadro stipulati nell'ambito delle intese istituzionali di programma, in quanto le risorse previste dagli accordi stessi sono finalizzate, come specificato dal Ministero di settore in sede istruttoria, ad interventi previsti nel programma;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, parere di compatibilità del programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2001-2003, con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio;

Raccomanda

al Ministro per i beni e le attività culturali:

di valutare le possibilità di sviluppare forme di programmazione che, superando l'ottica degli interventi «puntiformi», si articolino su aree di intervento da individuare anche attraverso percorsi a tema, al fine di promuovere, oltre alla salvaguardia del patrimonio arti-

stico, il rilancio turistico di intere zone, dando ai beni culturali la funzione di volano per una crescita economica dell'indotto;

di favorire al massimo il coinvolgimento dei capitali privati tramite la promozione di attività collaterali e, in linea più generale, di prestare particolare attenzione, avvalendosi anche del supporto dell'unità tecnica - finanza di progetto, alle possibilità di ricorso a tecniche di project financing, nel rispetto della finalità primaria di assicurare generalizzata fruizione del patrimonio culturale.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente delegato: TREMONTI

02A01441

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Legge n. 97/1994. Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2001. (Deliberazione n. 89/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sano adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2, in materia di criteri da tenere presenti nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003» - che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2001, la somma complessiva di 160 miliardi di lire di cui 50 miliardi di lire provenienti dalle quote attribuite al Fondo per l'anno 1996 e ripartite con delibera n. 123 del 26 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/1997);

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2001, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Ritenuto che per l'erogazione della quota relativa al Fondo 1996, pari a 50 miliardi di lire, occorre tenere conto delle modalità di riparto indicate nella citata delibera CIPE n. 123 del 26 giugno 1997;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2001;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle politiche agricole e forestali alla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 27 settembre 2001;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2001, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2 comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio *pro-capite*;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali,

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio *pro-capite*, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani;

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2001, il piano di riparto della somma complessiva di lire 110 miliardi (Meuro 56,810), di cui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

4. Sono confermate le quote di riparto del Fondo stabilite ed altresì approvate con delibera n. 123 del 26 giugno 1997, di cui alla colonna C della tabella allegata. È contestualmente approvato il piano di riparto della somma complessiva di lire 50 miliardi (Meuro 25,822) - Fondo montagna 1996, di cui alla colonna D della tabella allegata, tra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 95

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNO 2001 ED IMPORTI RESIDUI ANNO 1996

	FONDO 2001		EX FONDO 1996		
	Col. A	Col. B	Col. C	Col. D	E = B + D
REGIONE	Quota di riparto	Assegnazione	Quota di riparto	Assegnazione	TOTALE
	%		%	(*)	
PIEMONTE	7,37	8.107.000.000	13,46	6.730.000.000	14.837.000.000
VALLE D'AOSTA	1,26	1.386.000.000			1.386.000.000
LOMBARDIA	6,62	7.282.000.000	7,47	3.735.000.000	11.017.000.000
P.A.BOLZANO	4,50	4.950.000.000			4.950.000.000
P.A. TRENTO	3,29	3.619.000.000			3.619.000.000
VENETO	2,98	3.278.000.000	4,05	2.025.000.000	5.303.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,84	2.024.000.000			2.024.000.000
LIGURIA	2,73	3.003.000.000	4,51	2.255.000.000	5.258.000.000
EMILIA ROMAGNA	4,95	5.445.000.000	4,99	2.495.000.000	7.940.000.000
TOSCANA	5,01	5.511.000.000	7,17	3.585.000.000	9.096.000.000
UMBRIA	3,84	4.224.000.000	3,18	1.590.000.000	5.814.000.000
MARCHE	3,37	3.707.000.000	5,50	2.750.000.000	6.457.000.000
LAZIO	5,44	5.984.000.000	4,40	2.200.000.000	8.184.000.000
ABRUZZO	5,27	5.797.000.000	9,50	4.750.000.000	10.547.000.000
MOLISE	2,42	2.662.000.000	3,98	1.990.000.000	4.652.000.000
CAMPANIA	7,91	8.701.000.000	8,69	4.345.000.000	13.046.000.000
PUGLIA	3,26	3.586.000.000	3,99	1.995.000.000	5.581.000.000
BASILICATA	4,85	5.335.000.000	7,51	3.755.000.000	9.090.000.000
CALABRIA	7,80	8.580.000.000	11,60	5.800.000.000	14.380.000.000
SICILIA	6,36	6.996.000.000			6.996.000.000
SARDEGNA	8,93	9.823.000.000			9.823.000.000
TOTALE	100,00	110.000.000.000	100,00	50.000.000.000	160.000.000.000 (

(*) risorse ex Fondo montagna 1996 attribuite esclusivamente alle Regioni a Statuto ordinario.
(**) controvalore in Euro 82.633.103,85

02A01601

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Rettifica della delibera n. 38/2001, relativa al contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c. a r.l. (Deliberazione n. 102/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2001), con la quale è approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c. a r.l.;

Considerato che, per mero errore materiale, al punto 1.5 della citata delibera n. 38/2001, è previsto che gli investimenti debbano essere realizzati entro il 2002, anziché entro il 2003;

Considerato altresì che al punto 1.4 della suddetta delibera è riportato il riferimento agli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente «punto 1.c» anziché «punto 1.3»;

Ritenuto di dover provvedere alle conseguenti rettifiche;

Delibera:

I punti 1.4 ed 1.5 della delibera n. 38 dell'8 marzo 2001 sono così sostituiti:

1.4) Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5) Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 96

02A01602

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 9 aprile 1997, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.C.P.A. (ora Unica S.c.a.r.l.). (Deliberazione n. 99/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28, riguardante le attribuzioni di detto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1995), così come modificata dalla propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a. (ora Unica S.c. a r.l.), comportante un investimento complessivo ammesso di lire 87.457 milioni, oltre a lire 3.000 milioni per infrastrutture, un onere per lo Stato pari a lire 56.765,8 milioni, oltre a lire 3.000 milioni per infrastrutture, e un'occupazione complessiva a regime pari a n. 688 addetti di cui 410 nuovi organici, con termine di realizzazione degli investimenti fissato al 31 dicembre 1998;

Vista la nota n. 0031953 del 1° agosto 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di programma Unica S.c. a r.l. e, così come precisato nella nota del Ministero delle attività produttive n. 1.176.503 del 9 novembre 2001, ha comunicato che tutte le iniziative previste dal contratto sono state completate entro il 9 aprile 1999 ad eccezione degli investimenti realizzati dalla società Dega S.r.l. ultimati entro l'8 ottobre 1999;

Tenuto conto che, con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'ASI di Caserta non ha realizzato le opere infrastrutturali previste a servizio della Unica S.c. a r.l., con rinuncia al previsto contributo e che le stesse opere sono state realizzate direttamente e a proprio carico dalla società Unica S.c. a r.l.;

Considerato che nell'arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato;

Considerato che gli investimenti realizzati sono stati reputati organici e funzionali dalla stessa commissione di accertamento;

Ritenuto di concedere a ratifica la richiesta proroga dei termini di scadenza del contratto;

Tenuto conto che il contratto di programma ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale relativo al contratto di programma approvato dal CIPE con la citata delibera 18 dicembre 1996 e stipulato in data 9 aprile 1997 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a. (ora Unica S.c. a r.l.), contratto che ha comportato investimenti complessivi per lire 85.738,1 milioni (44,280 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 55.739,027 milioni (28,787 Meuro).

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione a regime pari a n. 693 unità di cui 432 di nuova assunzione e 261 salvaguardata.

2. Il termine del 31 dicembre 1998, previsto nella sopra citata delibera per la realizzazione degli investimenti, è differito al 9 aprile 1999 per tutti gli interventi ad eccezione delle iniziative realizzate dalla società Dega S.r.l. per la quale detto termine viene differito all'8 ottobre 1999.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 94

02A01603

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Modifiche allo statuto di Casse e Assicurazioni vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 2033).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ed, in particolare l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP n. 461 del 17 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V di cui all'allegato 1 - tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Casse e Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Verona, piazza Brà, n. 26/D ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 3 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di casse e assicurazioni vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 6 e 23 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Casse e Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2. — Trasferimento della Direzione centrale da Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa, n. 14, a Milano, Corso Italia, n. 23».

Invariato il resto dell'articolo.

«Art. 6. — Conversione del capitale sociale da L. 43.892.000.000 a € 22.692.164, ripartito in 4.389.200 azioni da € 5,17 cadauna, mediante arrotondamento per eccesso, con contestuale prelievo da «Altre riserve» e passaggio a capitale dell'importo di L. 46.156.388,2».

«Art. 23. — Specificazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162».

Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01567

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto della Commercial Union Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2038).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciato alla Commercial Union Vita S.p.a. con sede in Milano, viale Abruzzi, n. 94 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 6 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 e 6 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all' approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Oggetto).* — Ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175».

«Art. 6 *(Capitale).* — Nuovo ammontare del capitale sociale: € 90.180.288,00 (in luogo del precedente importo di € 30.960.000,00) diviso in n. 17.476.800 azioni da € 5,16 cadauna. Nuova disciplina in materia di destinazione del capitale sociale, delle riserve patrimoniali e del fondo di organizzazione alla gestione vita ed alla gestione danni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01599

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2002.

Approvazione di opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2002 relative al servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione. (Deliberazione n. 11/02).

L' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2002;

Premesso che:

ai sensi del comma 4.1 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato) approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata con deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 228/01) gli esercenti propongono all' Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo;

con deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 322/01, pubblicata nel sito Internet dell'Autorità in data 29 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 322/01), sono state approvate le opzioni tariffarie per l'anno 2002 relative ai servizi di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al sensi dell'art. 4 del testo integrato;

con deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nel sito internet dell'Autorità in data 29 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 316/01) sono state modificate le tariffe per l'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2002 di cui alle tabelle 8, 10, 11 e 12 dell'allegato 2 del testo integrato;

ai sensi dell' art. 5 della deliberazione n. 322/01 sono state approvati a fronte della riscontrata conformità ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti, e in particolare:

le opzioni tariffarie ulteriori domestiche identificate con i codici UD4 e UD5 e denominate rispettivamente Domestici 4,5 e Bioraria usi domestici, proposte dalla società Deval S.p.a., con sede in via Festaz, 42 - 11100 Aosta (di seguito: Deval);

le opzioni tariffarie ulteriori domestiche identificate con i codici UD4 e UD5 e denominate rispettivamente Domestici 4,5 e Bioraria usi domestici proposte dalla società Enel distribuzione S.p.a., con sede in via Ombrone, 2 - 00198 Roma (di seguito: Enel);

l'opzione tariffaria ulteriore domestica identificata con il codice D4 e denominata Forniture in BT per l'alimentazione di applicazioni con impegno di potenza pari a 4,5 kW proposta dalla società Acea distribuzione S.p.a., con sede in piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (di seguito: Acea);

le opzioni tariffarie ulteriori domestiche identificate con i codici DOMULTC1 e DOMULTC2 e denominate rispettivamente Fresca estate famiglia e Pronta energia proposte dalla società AEM Torino S.p.a., con sede in via Bertola, 48 - 10122 Torino (di seguito: AEM Torino);

le opzioni tariffarie ulteriori domestiche identificate con i codici SP-UD1 e SP-UD2 e denominate rispettivamente Progressiva per uso domestico e Bioraria uso domestico proposte dalla società AEM S.p.a., con sede in corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (di seguito: AEM Milano);

l'opzione tariffaria ulteriore domestica identificata con il codice UDBI e denominata Usi domestici bioraria proposta dalla società AGSM Verona S.p.a., con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (di seguito: AGSM);

le opzioni tariffarie ulteriori domestiche identificate con i codici E1, E2, E3 ed E4 e denominate rispettivamente Potenza impegnata 3 kW, Potenza impegnata 4,5 kW Potenza impegnata 4,5 kW con prezzi differenziati per scaglioni di consumo, Potenza impegnata uguale o maggiore 4,5 kW bioraria, proposte dalla società ASM Brescia S.p.a., con sede in via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia;

in relazione alla innovazione del quadro normativo determinatasi a seguito della approvazione della deliberazione n. 316/01, hanno presentato istanza di riesame delle opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2002 le società:

Deval, con comunicazione del 31 dicembre 2001, prot. n. DEVAL/P2001004735, ricevuta dall'Autorità in data 2 gennaio 2002, prot. Autorità n. 000140;

Enel, con comunicazione del 31 dicembre 2001, prot. n. DD/B2001017498, ricevuta dall'Autorità in data 2 gennaio 2002, prot. Autorità n. 000142;

Acea, con comunicazione del 3 gennaio 2002, prot. n. 3/P, ricevuta dall'Autorità in data 4 gennaio 2002, prot. Autorità n. 00217;

AEM Torino, con comunicazione del 10 gennaio 2002, prot. n. 408/CS, ricevuta dall'Autorità in data 11 gennaio 2002, prot. Autorità n. 000595;

AEM Milano, con comunicazione del 17 gennaio 2002, prot. n. AEL/DIR/02/2002/RB/sr, ricevuta dall'Autorità in data 17 gennaio 2002, prot, Autorità n. 000888;

AGSM, con comunicazione del 21 gennaio 2002, prot. n. 16/2002, ricevuta dall'Autorità in data 21 gennaio 2002, prot. Autorità n. 001136;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

il testo integrato;

la deliberazione n. 316/01;

la deliberazione n. 322/01;

Considerato che:

con riferimento alle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche, la verifica che l'Autorità deve condurre a norma del comma 4.3 del testo integrato riguarda la compatibilità di tali opzioni con i criteri generali di cui alla parte II del medesimo testo integrato senza richiedere l'accertamento del rispetto di alcun vincolo di tipo quantitativo sui corrispettivi;

le istanze di riesame non comportano alcuna modifica, rispetto alla configurazione in ordine alla quale l'Autorità si è espressa con la deliberazione n. 322/01, delle opzioni tariffarie ulteriori cui si riferiscono rispetto ai profili regolati dal comma 4.3 del testo integrato, non dovendo di conseguenza essere rinnovata l'istruttoria condotta in relazione alle originarie proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate con la deliberazione n. 322/01;

Ritenuto opportuno accogliere le istanze di riesame di cui in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 dicembre 2001, n. 322/01, pubblicata nel sito internet della medesima Autorità in data 29 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 6.4, della deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 26/01.

Art. 2.

Approvazione di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2002

2.1 Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2002 riportate nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato allegato alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue modifiche, pubblicate nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1 La presente deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità, entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 28 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA

Tabella 1: Elenco istanze di riesame di opzioni tariffarie ulteriori domestiche accolte

Codice esercente	Denominazione	Istanze accolte	
		Codice opzione	Denominazione opzione
E000	Enel Distribuzione Spa	UD4	Domestici 4,5
		UD5	Bioraria usi domestici
E084	AEM Milano Spa	SP-UD1	Progressiva per uso domestico
		SP-UD2	Bioraria uso domestico
E150	ACEA Distribuzione Spa	D4	Forniture in BT per l'alimentazione di applicazioni con impegno di potenza pari a 4,5 kW
E171	AEM Torino Spa	DOMULTC1	Fresca estate famiglia
		DOMULTC2	Pronta energia
E196	AGSM Verona Spa	UDBI	Usi domestici bioraria
E214	Deval Spa	UD4	Domestici 4,5
		UD5	Bioraria usi domestici

02A01468

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2002.

Disposizioni ulteriori in materia di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 20/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2002,

Premesso che con deliberazione 30 gennaio 2001, n. 14/02, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (di seguito deliberazione n. 14/2002) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), in conseguenza dell'ordinanza della sezione sesta del Consiglio di Stato in data 29 gennaio 2002, n. 413/02 (di seguito l'ordinanza n. 413/02), recante la riforma dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito ordinanza n. 71/02), ha revocato la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2002, n. 08/02, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 308/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002 (di seguito deliberazione n. 308/01);

Premesso che in conseguenza della decisione di cui al precedente alinea, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 308/01, ha concluso la procedura concorsuale per l'assegnazione di capacità produttiva ai clienti del mercato libero non disponibili a distacchi di carico sospesa in data 10 gennaio 2002 a seguito dell'ordinanza n. 71/02; e che la medesima società ha comunicato, con nota in data 31 gennaio 2002 (prot. n. AD/2002000015), che, in esito alla summenzionata procedura concorsuale, in conseguenza della applicazione dell'art. 4 della deliberazione n. 308/01 non sono state assegnate tutte le bande di capacità produttiva disponibile;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito decreto 21 novembre 2000);

Vista la deliberazione n. 308/01;

Vista l'ordinanza n. 413/02;

Vista la deliberazione n. 14/02;

Considerato che gli esiti della procedura di cui al secondo alinea della premessa indicano l'interesse di operatori del mercato libero ad acquisire ulteriore capacità produttiva rispetto a quella assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01, non essendo stata soddisfatta l'intera domanda formulata dai partecipanti alla procedura stessa;

Ritenuto che sia necessario garantire che le finalità di rafforzamento del mercato libero sottese al decreto ministeriale vengano conseguite e che a tal fine la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. provveda ad organizzare una ulteriore procedura concorsuale per l'eventuale assegnazione al mercato libero della capacità produttiva non assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01, caratterizzata dai requisiti di pubblicità e di non discriminazione, come previsto dal decreto 21 novembre 2000;

Ritenuto che la predetta procedura concorsuale vada effettuata senza l'applicazione dei limiti alle quote massime di capacità produttiva assegnabili ai singoli soggetti di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01;

Ritenuto che debba procedersi alla nuova procedura concorsuale con una nuova pubblica indizione, in considerazione del tempo intercorso tra il bando di cui alla deliberazione n. 308/01 e dei possibili mutamenti intervenuti nel mercato in tale periodo, per escludere eventuali discriminazioni;

Delibera:

Di disporre che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assegni ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico, per l'anno 2002, secondo le modalità previste dall'art. 4, ad eccezione del comma 4.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, la capacità produttiva non assegnata ai sensi della medesima deliberazione in esito alla procedura concorsuale riguardante l'assegnazione alla suddetta categoria di clienti;

Di conferire mandato al Presidente affinché il presente provvedimento sia comunicato al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) perché entri in vigore con decorrenza dal 31 gennaio 2002.

Milano, 31 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A01527

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successivi decreti del 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000;

Visto il regolamento didattico approvato dal senato accademico in data 30 luglio 2001 ed emanato con decreto rettorale n. 1644 del 3 agosto 2001;

Considerato che il suddetto regolamento produce effetti e trova applicazione già a partire dall'anno accademico 2001/2002 e che quindi è necessario uniformare lo Statuto di autonomia di questo Ateneo - emanato con decreto rettorale n. 826 del 14 maggio 1998 e successive modificazioni e integrazioni - per l'inizio del nuovo anno accademico, onde garantire l'ordinato avvio dell'attività didattica;

Vista altresì la norma transitoria del regolamento didattico - art. 32 - che assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti secondo le modalità definite dai consigli di facoltà;

Considerato che per quanto sopra detto è necessario riformulare le tabelle allegate allo statuto mantenendo fino alla conclusione dei corsi di studio del vecchio ordinamento la coesistenza delle due diverse formulazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2001 con la quale si esprime parere favorevole alle modifiche da apportare alle tabelle 2 e 3 allegate allo statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota ministeriale in data 28 novembre 2001 con la quale il M.U.R.S.T. esaminate le succitate modifiche allo Statuto, dichiara di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Di emanare le modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Ancona e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* come di seguito indicato:

Sono abolite le tabelle 2 e 3 allegate al vigente statuto. Le tabelle 2 e 3 vengono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

Facoltà

Facoltà di agraria
Facoltà di economia
Facoltà di ingegneria
Facoltà di medicina e chirurgia
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

I corsi di studio sono riformulati secondo le Tabelle 2 e 3.

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento didattico viene assicurata la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici viene concessa la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti secondo le modalità definite dai consigli di facoltà;

Tabella 2

Corsi di laurea della facoltà di agraria

Facoltà		Corso di Laurea
Agraria	1	Gestione delle risorse nei territori montani
	2	Scienze e tecnologie agrarie
	3	Scienze e tecnologie agroalimentari
	4	Scienze forestali ed ambientali
	5	Viticoltura ed enologia

Corsi di laurea della facoltà di economia

Facoltà		Corso di Laurea
Economia	1	Economia del territorio
	2	Economia del turismo
	3	Economia e amministrazione delle imprese
	4	Economia e commercio
	5	Economia e finanza
	6	Servizio sociale

Corsi di laurea della facoltà di ingegneria

Facoltà		Corso di Laurea
Ingegneria	1	Ingegneria civile
	2	Ingegneria della produzione industriale
	3	Ingegneria delle costruzioni edili e del recupero
	4	Ingegneria delle telecomunicazioni
	5	Ingegneria e gestione della produzione
	6	Ingegneria elettronica
	6	Ingegneria informatica e dell'automazione
	8	Ingegneria logistica e della produzione

Facoltà		Corso di Laurea
	9	Ingegneria meccanica
	10	Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

Facoltà		Corso di Laurea
Scienze matematiche fisiche e naturali	1	Scienze biologiche

Corsi di laurea interfacoltà

Facoltà		Corso di Laurea
Scienze matematiche, fisiche e naturali	1	Tecniche del controllo ambientale e protezione civile

Tabella 3

Corso di laurea specialistica

Medicina e chirurgia

Tabella 4

Corsi di studio soggetti a normativa europea configurati secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.

Facoltà di ingegneria: corso di laurea in ingegneria edile-architettura.

Facoltà di medicina e chirurgia: corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Corsi di diploma universitari della facoltà di medicina e chirurgia:

dietista
fisioterapista
idienista dentale
infermiere
logopedista
ortottista - assistente di oftalmologia
ostetrica/o
riabilitazione psichiatrica e psicosociale
tecnico audioprotesista
tecnico di neurofisiopatologia
tecnico sanitario di laboratorio biomedico
tecnico sanitario di radiologia medica

Scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia:

Allergologia ed immunologia clinica
anatomia patologica
anestesia e rianimazione
cardiologia
chirurgia generale
chirurgia plasica e ricostruttiva
chirurgia toracica
chirurgia vascolare
dermatologia e venerologia
ematologia
endocrinologia e malattie del ricambio
farmacologia
gastroenterologia
geriatria
ginecologia e ostetricia
igiene
igiene e medicina preventiva
immunoematologia
malattie infettive
medicina del lavoro
medicina fisica e riabilitazione
medicina interna
medicina legale
microbiologia e virologia
neurologia
odontostomatologia
oftalmologia
oncologia
ortopedia e traumatologia
pediatria
psichiatria
radiodiagnostica
reumatologia
scienza dell'alimentazione
urologia

Ancona, 7 gennaio 2002

p. *Il rettore:* GOVERNA

02A01469

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. **5**.

Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (articoli 8 e 9 reg. CE n. 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolari AGEA n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001 e n. 85 del 26 ottobre 2001.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento politiche di mercato - Dir. gen. - politiche agroalimentari - Ufficio materie grasse vegetali
Alle regioni - Assessorati agricoltura - Ispettorati provinciali
All'Agecontrol S.p.a
All'Associazione nazionale frantoiani d'Italia
Alle unioni e associazioni di frantoiani
Ai frantoiani non aderenti ad alcuna associazione di categoria
Alle unioni ed associazioni di olivicoltori
Ai produttori olivicoli non associati ad alcuna associazione di categoria

Ad integrazione di quanto già disposto, con le circolari in oggetto, in materia di contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari al fine di superare eventuali difficoltà interpretative, si precisa quanto segue.

Ai fini della tenuta della contabilità standardizzata di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, risulta oltremodo opportuno l'utilizzo dei modelli distribuiti da AGEA (certificati di molitura, registro giornaliero dell'attività di molitura, registro oli di oliva, registro di scarico della sansa) che, essendo personalizzati per ciascun frantoio, consentono l'immediata identificazione del frantoio stesso ed una ordinata gestione dei dati di contabilità.

A conclusione di ciascun mese, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere compilato, a titolo di estratto mensile da trasmettere agli enti interessati unitamente agli altri documenti previsti (copie del «registro oli di oliva» e del «registro di scarico della sansa»), il «registro giornaliero dell'attività di molitura», contenente, per ciascuna giornata di attività, i totali giornalieri delle quantità ivi previste (desunte dai corrispondenti certificati di molitura), oltreché il totale complessivo mensile delle medesime quantità.

Su tale registro, in corrispondenza del primo giorno di attività di ciascun mese, deve essere riportata anche la lettura del contatore elettrico; a fine mese, deve essere infine riportata la corrispondente lettura del contatore elettrico, oltreché il totale mensile delle ore di attività lavorativa.

La compilazione e la trasmissione, nei termini previsti, agli enti interessati del suddetto «registro giornaliero dell'attività di molitura» sono prioritariamente finalizzate a consentire l'orientamento dei controlli (di norma a campione) della contabilità giornaliera di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, la cui tenuta irregolare è sanzionabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

02A01526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2002, alle ore 11,25, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «modifiche ed integrazioni alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai consigli regionali, ai consigli provinciali e comunali, atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'associazione «Mille donne per l'Italia» via Palermo, 55 - Roma, nonché presso lo studio dell'avv. prof. Vincenzo Cerulli Irelli, via Ciotti, 11 - Teramo.

02A01734

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bemedrex»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 655 del 9 gennaio 2002

Specialità medicinale: BEMEDREX.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation P.O. Box 65 FIN-02101 Espoo Finlandia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Easyhaler un inalatore polvere 200 mcg/spruzzo 2×200 dosi - A.I.C. n. 034144081/M (in base 10), 10KZUK (in base 32);

Easyhaler 1 inalatore polvere 200 mcg/spruzzo 200 dosi con contenitore - A.I.C. n. 034144093/M (in base 10), 10KZUX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere da inalare.

Composizione: 200 mcg/dose.

Una dose misurata contiene 200 mcg di beclometasone dipropionato equivalente ad una dose somministrata di 180 mcg.

Eccipienti: lattosio monoidrato (circa 7 mg/dose).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Orion Corporation P.O. Box 65 FIN-02101 Espoo Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma persistente lieve, moderata e grave.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 657 del 15 gennaio 2002

Specialità medicinale: REMINYL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752081/M (in base 10), 114KLK (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) con modalità di prescrizione e di distribuzione di tutte le procedure previste dal progetto Cronos.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 108.416 pari a 55,99 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 178.900 pari a 92,39 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

112 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752093/M (in base 10), 114KLX (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: galantamina 4 mg (sotto forma di bromidrato);

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale nidra, crospovidone, lattosio monoidrato, magnesio stearato e cellulosa microcristallina.

Film di rivestimento: ipromellosa, glicole propilenico, talco e titanio diossido (E171). Le compresse da 4 mg contengono inoltre ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica specialistica.

Produzione: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen Borgo San Michele (Latina).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzahaimer da lieve a moderatamente grave.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combiseven»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 658 del 15 gennaio 2002

Specialità medicinale: COMBISEVEN.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. - via Egidio Folli, 50 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

un astuccio da 4 bustine di 4 cerotti transdermici 2 cerotti di fase 1 e 2 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg - A.I.C. n. 035392012/M (in base 10), 11S2JD (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.542 pari a 7,51 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 24.000 pari a 12,39 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

un astuccio da 12 bustine di 6 cerotti transdermici 6 cerotti di fase 1 e 6 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg - A.I.C. n. 035392024/M (in base 10), 11S2JS (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

fase 1 - ciascun cerotto di 15 cm^2 contiene 1,5 mg di estradiolo emiidrato e rilascia 50 mcg di estradiolo nelle 24 ore.

fase 2 - ciascun cerotto di 15 cm^2 contiene 1,5 mg di estradiolo emiidrato e 1,5 mg di levonorgestrel e rilascia 50 mcg di estradiolo e 10 mcg di levonorgestrel nelle 24 ore.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica una sola volta.

Produzione e confezionamento: LTS Lohmann Terapie Systeme AG GmbH & CoKG Lohmann Strasse 2 D-56626 Andernach Germania.

Rilascio dei lotti: Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt Germania.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (HRT) per sintomi di carenza estrogenica in donne in post-menopausa con utero conservato.

L'esperienza di trattamento in donne con più di sessantacinque anni è limitata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01461

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucophage»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 659 del 15 gennaio 2002

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a. via Stephenson 94 - Milano

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758069/M (in base 10), 0JXXVP (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/ 1997 e delibera CIPE lº febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.179, pari a € 5,26 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito

in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L.16.800, pari a € 8,68 (IVA inclusa);

20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758032/M (in base 10), 0JXXUJ (in base 32);

30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758044/M (in base 10), 0JXXUW (in base 32);

50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758057/M (in base 10), 0JXXV9 (in base 32);

90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758071/M (in base 10), 0JXXVR (in base 32);

100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758083/M (in base 10), 0JXXW3 (in base 32);

120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758095/M (in base 10), 0JXXWH (in base 32);

180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758107/M (in base 10), 0JXXWV (in base 32);

600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg; A.I.C. n. 017758119/M (in base 10), 0JXXX7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Una compressa contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg.

Eccipienti: povidone K30, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 400, macrogol 8000.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Lipha S.A. Centre de production Semoy Le Pressoir Vert - 45402 Semoy - Francia.

Il confezionamento e il controllo avvengono anche presso: Lipha SA Centre De production Lacassagne 115, Avenue Lacassagne - 69003 Lyon - France.

Responsabile rilascio dei lotti: Lipha SA 37 Rue Saint Romain 69008 Lyon - France.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia. Glucophage può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze dei diabete nei pazienti in soprappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina Merck»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 660 del 15 gennaio 2002

Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a. - via Stephenson, 94 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408044/M (in base 10), 11SL5D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.179 pari a 5,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 16.800 pari a 8,68 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408018/M (in base 10), 11SL4L (in base 32);

30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408020/M (in base 10), 11SL4N (in base 32);

50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408032/M (in base 10), 11SL50 (in base 32);

90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408057/M (in base 10), 11SL5T (in base 32);

100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408069/M (in base 10), 11SL65 (in base 32);

120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408071/M (in base 10), 11SL67 (in base 32);

180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408083/M (in base 10), 11SL6M (in base 32);

600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408095/M (in base 10), 11SL6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg;

eccipienti: povidone K30, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 400, macrogol 8000.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Lipha S.A. Centre de production Semoy Le Pressoir Vert 45402 Semoy Francia.

Il confezionamento e il controllo avvengono anche presso: Lipha S.A. Centre de production Lacassagne 115, Avenue Lacassagne 69003 Lyon France.

Responsabile rilascio dei lotti: Lipha S.A. 37 Rue Saint Romain 69008 Lyon France.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia. «Metformina Merck» può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze dei diabete nei pazienti in soprappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myronil»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 661 del 15 gennaio 2002

Specialità medicinale: MYRONIL.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a. - via Stephenson n. 94 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407042/M (in base 10), 11SK62 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.179 pari a 5,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 16.800 pari a 8,68 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407016/M (in base 10), 11SK58 (in base 32);

30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407028/M (in base 10), 11SK5N (in base 32);

50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407030/M (in base 10), 11SK5Q (in base 32);

90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407055/M (in base 10), 11SK6H (in base 32);

100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407067/M (in base 10), 11SK6V (in base 32);

120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407079/M (in base 10), 11SK77 (in base 32);

180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407081/M (in base 10), 11SK79 (in base 32);

600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035407093/M (in base 10), 11SK7P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg;

eccipienti: povidone K30, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 400, macrogol 8000.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Lipha S.A. Centre de production Semoy Le Pressoir Vert 45402 Semoy Francia.

Il confezionamento e il controllo avvengono anche presso: Lipha S.A. Centre de production Lacassagne 115, Avenue Lacassagne 69003 Lyon France.

Responsabile rilascio dei lotti: Lipha S.A. 37 Rue Saint Romain 69008 Lyon France.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia. «Myronyl» può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze dei diabete nei pazienti in soprappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavu»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 662 del 22 gennaio 2002

Specialità medicinale: TAVU

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

un flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml; A.I.C. n. 035403017/M (in base 10), 11SF89 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 78».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 39.324 pari a € 20,31 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 64.900 pari a € 33,52, prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido con un volume di vendita pari a 300.000 pezzi per il primo anno e 400.000 pezzi per il secondo anno:

tre flaconi LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml; A.I.C. n. 035403029/M (in base 10), 11SF8P (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principi attivi: latanoprost 50 mcg e timololo maleato 6,8 mg, equivalente a timololo 5 mg;

Eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico anidro, acido cloridrico soluzione (per l'aggiustamento del PH a 6.0), sodio idrossido soluzione (per l'aggiustamento del PH a 6.0) acqua per preparazioni iniettabili);

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Pharmacia N.V./S.A. Rijksweg 12, Puurs - Belgio;

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare che non rispondono sufficientemente ai beta bloccanti per uso topico;

Il prezzo del medicinale Aciclovir Dorom autorizzato con procedura nazionale nella confezione di seguito indicata, è modificato come segue:

Sospensione 8% L. 44.100

Flacone da 35 CPR da 800 MG L. 126.000

Nel caso in cui altre aziende dovessero allinearsi al prezzo suindicato, la ditta titolare si impegna ad applicare una ulteriore riduzione del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 633 del 10 dicembre 2001

Specialità medicinale: REMERON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon P.O. box 20 - 5340 BH Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

15 mg/ml flacone soluzione orale da 66 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 029444104/M (in base 10), 0W2L08 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 44.171 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 72.900 (IVA inclusa).

Tale prezzo resta valido dodici mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i successivi dodici mesi il prezzo dovrà essere ridotto come segue:

prezzo ex factory, L. 43.504;

prezzo al pubblico, L. 71.800.

Forma farmaceutica: soluzione orale - 1 ml di Remeron 15 mg/ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: mirtazapina 15 mg;

eccipienfi: L-metionina, sodio benzoato (E211), saccarina sodica (E954), acido citrico monoidrato (E330), glicerolo (E422), smaltitolo liquido, aroma di arancio mandarino N 10888-56 e acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Rosemont pharmaceutical Ltd Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite street Leeds West Yorkshire LS119XE UK.

Confezionamento terminale alternativo e controllo N.V. Organon P.O. Box 205340 BH Oss Olanda.

Indicazioni terapeutche: episodi di depressione maggiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01531

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalacom»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 663 del 22 gennaio 2002

Specialità medicinale: XALACOM

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

un flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml; A.I.C. n. 035402015/M (in base 10), 11SD8Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 78».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 39.324 pari a € 20,31 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 64.900 pari a € 33,52, prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido con un volume di vendita pari a 300.000 pezzi per il primo anno e 400.000 pezzi per il secondo anno:

tre flaconi LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml; A.I.C. n. 035402027/M (in base 10), 11SD9C (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principi attivi: latanoprost 50 mcg e timololo maleato 6,8 mg, equivalente a timololo 5 mg;

Eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico anidro, acido cloridrico soluzione (per l'aggiustamento del PH a 6.0), sodio idrossido soluzione (per l'aggiustamento del PH a 6.0) acqua per preparazioni iniettabili);

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Pharmacia N.V./S.A. Rijksweg 12, Puurs - Belgio;

Indicazioni terapeutche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare che non rispondono sufficientemente ai beta bloccanti per uso topico;

Il prezzo del medicinale Aciclovir Dorom autorizzato con procedura nazionale nella confezione di seguito indicata, è modificato come segue:

Sospensione 8% L. 44.100

Flacone da 35 CPR da 800 MG L. 126.000

Nel caso in cui altre aziende dovessero allinearsi al prezzo suindicato, la ditta titolare si impegna ad applicare una ulteriore riduzione del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphagan»

Estratto provvedimento UPC/II/1085 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033490018/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,2% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033490020/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,2% 5 ml;

A.I.C. n. 033490032/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,2% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/W007.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: modifica del condizionamento primario del prodotto sterile. L'approvazione della modifica è condizionata all'inclusione di un test per i residui dell'ossido di etilene nelle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A01532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ectiva»

Estratto provvedimento UPC/II/1088 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: ECTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034438010/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438034/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438061/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438085/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438097/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438111/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438147/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438162/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0169/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione relativa alla produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade»

Estratto provvedimento UPC/II/1087 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: REDUXADE

Confezioni:

A.I.C. n. 034437018/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437032/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437069/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437083/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437095/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437119/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437145/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437160/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0170/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione relativa alla produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reductil»

Estratto provvedimento UPC/II/1086 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034439012/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439036/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439063/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439087/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439099/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439113/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439149/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439164/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Knoll Deutschland GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0168/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione relativa alla produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01533

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 11 gennaio 2002, recante: «Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 2002, alla pag. 15, seconda colonna, al punto 2.1, quarto rigo, dove è scritto: «...dal 10 ottobre al 31 maggio...», leggasi: «...dal 1° ottobre al 31 maggio...», ed ancora alla pag. 16, prima colonna, penultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «...rapporto di cambio fra lira italiana/dollaro USA...», leggasi: «...rapporto di cambio fra euro/dollaro USA...».

02A1511

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8794
Yen giapponese	117,76
Corona danese	7,4293
Lira Sterlina	0,61760
Corona svedese	9,2598
Franco svizzero	1,4781
Corona islandese	88,93
Corona norvegese	7,8360
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57584
Corona ceca	31,743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,45
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5635
Lira maltese	0,4005
Zloty polacco	3,6740
Leu romeno	28207
Tallero sloveno	222,5116
Corona slovacca	42,528
Lira turca	1217000
Dollaro australiano	1,7141
Dollaro canadese	1,4015
Dollaro di Hong Kong	6,8589
Dollaro neozelandese	2,0871
Dollaro di Singapore	1,6115
Won sudcoreano	1160,81
Rand sudafricano	10,0955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01775

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Zevio

Con decreto 14 settembre 2001, n. 6389, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2001, registro n. 6, foglio n. 7, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio della Stato del tratto di terreno sito in comune di Zevio (Vercelli), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali numeri 719, 720, 721 e 722, per una superficie complessiva di Ha 0.03.75, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 agosto 2000, in scala 1:2000, dall'allora ufficio del territorio di Verona che fa parte integrante del citato decreto.

02A01395

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo del ramo credito dalla rappresentanza generale per l'Italia della Hermes Kreditversicherungs AG, alla EULER-SIAC Società italiana assicurazione crediti S.p.a., ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/ 1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni tedesca ha approvato il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti del ramo credito sottoscritti in Italia dalla rappresentanza generale della Hermes Kreditversicherungs AG, con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, alla EULER-SIAC Società italiana assicurazione crediti S.p.a., con sede in Roma, via Raffaello Matarazzo n. 19.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A01550

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 2032 del 4 febbraio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 4 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 20.000.000, in luogo del precedente ammontare espresso in L. 35.000.000.000 - diviso in n. 20.000.000 di azioni ordinarie, in luogo della precedente suddivisione del capitale in azioni ordinarie e privilegiate del valore nominale di euro 1 cadauna.

Soppressione dell'*ex* comma finale in materia di azioni privilegiate [non più previste in quanto trasformate, quelle esistenti, in azioni ordinarie]);

art. 9 (Soppressione dell'ex secondo comma in materia di disciplina delle assemblee speciali, fatta eccezione per il periodo finale relativo all'intervento degli azionisti in assemblea, quale regolato dalla legge, rimasto invariato al pari del resto dell'articolo);

art. 11 (Eliminazione dell'inciso «... alla lettera c) ...» in relazione al richiamo dell'art. 33 dello statuto riferito alla determinazione del compenso agli amministratori, a cura dell'Assemblea ordinaria, commisurato agli utili di bilancio. Invariato il resto dell'articolo);

art. 23 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del segretario, a cura del consiglio di amministrazione: «Nomina inoltre il segretario che può anche essere nominato amministratore», in luogo della precedente previsione statutaria: «Nomina inoltre il segretario che può anche non essere amministratore». Eliminazione dell'inciso «... punto 3) ...» in relazione al richiamo dell'art. 11 dello statuto riferito alla remunerazione degli amministratori. Invariato il resto dell'articolo);

art. 33 (In materia di destinazione degli utili di bilancio, a cura dell'Assemblea, soppressione dell'ex lett. *a)* riferita alle azioni privilegiate [ora non più in essere in quanto trasformate in azioni ordinarie] e riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo l'assegnazione alla riserva legale nella misura di legge, saranno allocati dall'Assemblea stessa come segue:

a) alla costituzione di riserve speciali;

b) per eventuali emolumenti agli amministratori, come previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 dello Statuto, e per l'assegnazione dei dividendi»).

02A01549

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651036/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.